



TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Civile- Uff. Procedure concorsuali

Composto dai magistrati:

Dott. Paola Cappello	Presidente
Dott. Maria Teresa De Sanctis	Giudice relatore
Dott. Martina Badano	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 180 L.F.

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. **1/2022 RG.**

TRA

PREVOSTO S.A.S. di Serafino Prevosto & c. (c.f. /p.iva 00888400082), corrente in Sanremo, Corso Marconi n. 408/410, nella persona del socio accomandatario signor Serafino Prevosto (c.f. PRVSN47M30L024F), elettivamente domiciliata in Sanremo, Via Roma n. 176 presso e nello Studio dell'avv. Alessandro Sindoni del Foro di Imperia (c.f. SNDLSN77C23I138G), che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Matteo Andracco del Foro di Imperia (c.f. NDRMTT83A18A984B), difende e rappresenta la società ricorrente in forza di delega stesa in calce (alessandrosindoni@pec.avvocatisanremo.it; matteoandracco@pec.avvocatisanremo.it.)

E

MASSA DEI CREDITORI con la partecipazione del Commissario Giudiziale Dott. Mauro Masiello;

**** **

Vista la memoria depositata il 4.2.2025, con cui la Società istante PREVOSTO S.A.S. di Serafino Prevosto & c. (c.f. /p.iva 00888400082), si è ritualmente costituita, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Sindoni e dell'Avv. Matteo Andracco per l'udienza di omologa, fissata per il 3.3.2025, insistendo per l'omologa del piano e della proposta concordataria;



- Rammentato che il piano proposto è in continuità diretta con una componente liquidatoria riferita ai beni di proprietà della società e a quelli personali di Serafino Prevosto e di Luisa Anna Cipresso, oggetto dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. in data 16.9.2024, trascritto a favore della massa dei creditori del concordato e da liquidarsi a cura del nominando liquidatore giudiziale (vd. verbale d'udienza del 3.3.2025);
- che la proposta prevede il pagamento in misura pari all'intero dei crediti privilegiati ma con moratoria ultra-biennale e del 21% dei crediti chirografari e presenta la suddivisione dei creditori in classi (n. 6 classi votanti, oltre alla classe dei creditori ipotecari capienti, non votante);
- Verificato che il decreto del 31.1.2025 con cui è stata fissata per il 3.3.2025 l'udienza per l'omologazione del concordato, è stato pubblicato al Registro delle Imprese;
- Dato atto che non sono state proposte opposizioni;
- Visto il parere motivato ai sensi dell'art. 180 co. 2 cpc del Commissario giudiziale, Dott. Mauro Masiello, depositato il 19.2.2025, favorevole all'omologazione ed al quale si rimanda per le valutazioni espresse (c.f.r. pg. 25 ss.);
- Considerato che, non essendovi opposizioni, il Tribunale deve effettuare un controllo di legittimità sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione;
- che ricorre la competenza territoriale di questo Ufficio, avendo la Società sede legale in Sanremo, Corso Marconi n. 408/410;
- che la domanda c.d. "prenotativa" depositata in data 13.07.2022 è stata approvata e sottoscritta nelle forme di cui all'art.152 L. F. (c.f.r. deliberazione dell'assemblea dei soci in data 12.7.2022);
- che in sede di prima ammissione, a seguito della presentazione della domanda prenotativa, il Tribunale ha quantificato in complessivi € 8.000,00 la cauzione per le spese della procedura, disponendo il versamento nel termine di quindici giorni dal 25/07/2022;
- che tale somma è stata versata in data 8 agosto 2022;



- che in occasione del decreto di apertura della procedura del 28/04/2023 il Tribunale ha disposto integrazione del fondo spese di euro 29.000,00, cui la società ha ottemperato in data 10 maggio 2023;

- che la società - che ha qualifica di impresa artigiana e di cui il signor Serafino Prevosto è socio accomandatario e le figlie signore Clelia ed Alessandra Prevosto soci accomandanti, svolge attività di installazione e riparazione di cancelli automatizzati, con estensione dell'attività al settore degli impianti di videocontrollo, controllo accessi e parcheggi automatici - possiede i requisiti soggettivi di accesso alla procedura e nel contempo versa "in stato di crisi" (i debiti concorsuali ammontano a € 1.274.871,11, in disparte le prededuzioni, secondo quanto desumibile dalla integrazione alla relazione ex art. 172 l.fall. in data 4.11.2024);

- visto l'iter della procedura come riassunto dal Commissario giudiziale (vd. I^ relazione ex art. 172 l.fall. del 10.10.2024): "Accertati i presupposti di ammissibilità, con decreto del 25.07.2022 il Tribunale, visto l'art. 161 commi 6 e 8 della l.f. assegnava alla ricorrente termine sino al 12.12.2022 per la presentazione della proposta del piano e della documentazione ex art. 161, secondo e terzo comma, l.f.; tale termine veniva poi prorogato sino al 10.02.2023 con decreto del 06.12.2022; il 09.02.2023 la società depositava prima proposta di piano di concordato corredata della relazione ex art. 161, terzo comma, l.f. a firma del Dott. Giancarlo Colucci, nonché della relazione di stima immobili non giurata e non asseverata a firma Geometra Gianfranco De Andreis; il Tribunale riteneva tale prima proposta carente sotto plurimi aspetti. Seguiva quindi una variante al piano in data 23.03.2023, ed ulteriore deposito di chiarimenti in data 19.04.2023; ritenute non superate le eccezioni rilevate, il Tribunale, permanendo dubbi sulla continuità aziendale, rilevato il carattere distonico tra durata del concordato (6 anni) e durata del contratto di affitto d'azienda (5 anni), dichiarava aperto il sub procedimento ex art. 173 LF fissando l'udienza del 12/02/2024, concedendo alla Società termine sino a tale data per apportare eventuali modifiche al concordato finalizzate al superamento delle situazioni negative rilevate. L'08/02/2024 Prevosto sas depositava nuovo piano



concordatario ed il GD all'udienza del 12/02/2024 disponeva rinvio della stessa al 18/03/2024. Seguivano nuova modifica della proposta ed integrazione del 18.07.2024. Con decreto in data 30.08.2024, il Tribunale considerava superati tutti i rilievi mossi, disponeva l'archiviazione del sub procedimento ex art. 173 LF, ordinava alla ricorrente il deposito di integrazione chiarificatrice circa il trattamento proposto per i crediti derivanti dai rapporti di lavoro che proseguono oltre la data di omologa, disponeva la sottoscrizione e trascrizione di un atto di vincolo dei beni personali di Prevosto Serafino e di Cipresso Laura in favore della massa dei creditori e convocava i creditori per il voto all'udienza del 25 novembre 2024”;

- considerato che il deposito del piano nella stesura del 10 luglio 2024, che ha parzialmente modificato la proposta e il piano del 29.1.2024, e con le successive precisazioni del 9.9.2024 e 29.10.2024, attestata dal Dott. Giancarlo Colucci con relazione del 9.7.2024, presenta le condizioni di ammissibilità al concordato;
- che non sussistono atti in frode ai creditori;
- che la documentazione prodotta è completa e regolare;
- che non emergono elementi evidenti tali da escludere la fattibilità giuridica;
- che il Commissario giudiziale ha correttamente informato i creditori e fornito loro elementi di valutazione per esprimere un voto consapevole;
- che nell'adunanza del 25.11.2024 e nel termine del 16.12.2024 sono stati espressi voti favorevoli per Euro 671.560,53, pari alla maggioranza del 92,753% dei crediti ammessi al voto di € 724.030,41, con approvazione ad opera delle classi n. 2, 3, 5, 6 e 7 come da riepilogo del 18.12.2024 depositato dal Commissario giudiziale;
- che non constano fatti nuovi sopravvenuti che incidano sull'ammissibilità del concordato;

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il concordato deve essere omologato.

Trattandosi di concordato in continuità con componente liquidatoria è necessario nominare il Liquidatore Giudiziale che possa procedere alla cessione dei beni indicati nel piano e nell'atto di destinazione attraverso adeguate



procedure competitive, nell'interesse dei creditori al miglior realizzo dei beni, sulla base di forme idonee di pubblicità, tali da garantire la massima informazione e partecipazione degli interessati. Conseguentemente si nomina, tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma l.fall., Liquidatore Giudiziale il dott. Enrico Siccardi.

Quanto alle disposizioni per l'esecuzione del concordato, come noto l'art. 186-bis l. fall. non contiene una specifica disciplina della fase di esecuzione del concordato con continuità aziendale; occorre, quindi, fare riferimento alla norma generale contenuta nell'art. 185 l. fall. che ne affida la sorveglianza al Commissario Giudiziale e rimette al Tribunale l'indicazione, nel provvedimento di omologazione, delle specifiche modalità, senza tuttavia predeterminarne il contenuto.

Occorre considerare che dopo l'omologazione viene meno il c.d. "spossessamento attenuato" del debitore ricorrente, compendiato nella disciplina di cui all'art. 167 l. fall., ed il medesimo riacquista la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale, che, tuttavia, devono essere indirizzati alla realizzazione del piano concordatario.

In tale contesto, occorre contemperare, quindi, la descritta (ri)espansione dei poteri gestori dell'impresa con la finalità della procedura concordataria, che deve essere ancora attuata.

Per tale ragione vengono stabilite le misure descritte nel dispositivo del presente provvedimento, al fine di rendere effettivi i poteri di sorveglianza del commissario giudiziale ed assicurare, con ciò, una concreta tutela della massa dei creditori in via anticipata, rispetto ad eventuali iniziative individuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 180 l.fall.,
il Tribunale

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società **PREVOSTO S.A.S. di Serafino Prevosto & c.** (c.f. /p.iva 00888400082), con sede in Sanremo,



Corso Marconi n. 408/410, nella persona del socio accomandatario signor Serafino Prevosto, con domanda prenotativa depositata in data 13.07.2022;

NOMINA

Il Liquidatore giudiziale nella persona del dott. Enrico Siccardi;

STABILISCE

le seguenti modalità di esecuzione della proposta concordataria e di sorveglianza dell'adempimento:

(i) con riferimento alla liquidazione degli immobili sociali e personali

prevista dal Piano concordatario, il Liquidatore Giudiziale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale e al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione, con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;

- il Liquidatore Giudiziale individuerà le modalità della liquidazione nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108 *ter* l. f., tra i quali, la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione, in ogni caso, del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa, almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;

- il Liquidatore terrà informati il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante il deposito di relazioni semestrali al 30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza - che saranno pubblicate sul sito utilizzato dalla procedura, nell'area riservata ai creditori - e fornendo, in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale, dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

- le somme ricavate dalla liquidazione e qualsiasi altro importo incassato anche per cauzione, spese o altro titolo, verranno versati sul



conto corrente aperto dal Commissario Giudiziale e vincolato all'ordine del G.D. (di seguito, anche, il "Conto Corrente della Procedura"), per essere successivamente ripartiti in favore dei creditori secondo le previsioni di cui appresso;

- ultimate le operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l.fall.;

(ii) con riferimento all'incasso dei crediti indicati nel Piano, la Società provvederà alla canalizzazione dei pagamenti sul Conto Corrente della Procedura; le somme direttamente incassate dalla Società in pagamento, anche parziale, dei crediti in questione verranno trasferite dalla medesima sul Conto Corrente della Procedura, entro 7 giorni dall'incasso;

(iii) con riferimento ai flussi della continuità, la Società provvederà a trasferire sul Conto Corrente della Procedura entro il termine di 7 giorni dalle sottoindicate scadenze i seguenti flussi di cassa semestrali (chiamati risorse della gestione nell'allegato scansione temporale):

(iv) * euro 37.053,14 flusso di cassa del primo semestre dalla data di deposito in cancelleria del presente decreto di omologazione, scadente l'8 settembre 2025;

(v) * euro 37.053,14 flusso di cassa secondo semestre, scadente il 9 marzo 2026;

(vi) * euro 28.987,12 primo semestre scadente il 9 settembre 2026;

(vii) * euro 28.987,12 secondo semestre scadente il 9 marzo 2027

(viii) * euro 32.099,67 terzo semestre scadente il 9 settembre 2027

(ix) * euro 32.099,67 quarto semestre scadente il 9 marzo 2028

(x) * euro 35.419,21 quinto semestre scadente l'11 settembre 2028

(xi) * euro 35.419,21 sesto semestre scadente il 12 marzo 2029

(xii) * euro 38.957,62 settimo semestre scadente il 12 settembre 2029

(xiii) * euro 38.957,62 ottavo semestre scadente il 12 marzo 2030

(xiv) * euro 42.727,44 nono semestre scadente il 12 settembre 2030



- (xv) * euro 42.727,44 decimo ed ultimo semestre scadente il 12 marzo 2031
- (xvi) con riferimento al riparto in favore dei creditori, le somme via via realizzate e quelle rivenienti dai flussi destinati ai creditori secondo le previsioni della proposta concordataria, verranno distribuite sulla base di piani di riparto predisposti dal Liquidatore Giudiziale, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale e depositati in Cancelleria; i pagamenti in esecuzione del piano di riparto verranno effettuati con le risorse giacenti sul Conto Corrente della Procedura;
- (xvii) con riferimento alle transazioni e ad ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione che siano di valore superiore a € 10.000,00 la Società dovrà munirsi del parere non vincolante del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale, dando al contempo previa informazione, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato;
- (xviii) con riferimento agli obblighi informativi, la Società dovrà redigere:- una relazione semestrale (al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno) sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari, sui livelli d'indebitamento, sulla situazione dell'organico ed anche sul piano assunzioni per il successivo semestre, e sulle operazioni di maggior rilievo, da inviare al Commissario Giudiziale. Detta relazione dovrà anche contenere: un'analisi dei principali scostamenti tra dati consuntivi e Piano concordatario, con indicazione delle cause degli stessi e delle azioni correttive da sviluppare; evidenza di qualunque fatto e/o evento in grado di condizionare negativamente le previsioni del Piano concordatario e delle correlate iniziative correttive da attivare;
- (xix) manda al Commissario Giudiziale di formulare istanza di nomina del Comitato dei Creditori, previa acquisizione di dichiarazione di disponibilità all'accettazione della carica da parte dei medesimi;
- (xx) riserva al Giudice delegato la nomina del Comitato dei creditori;



- (xxi) entro novanta giorni dall'integrale esecuzione del concordato di cui darà atto il Commissario Giudiziale, il Liquidatore depositerà in cancelleria il rendiconto finale, corredato della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori concorsuali, che verrà comunicato a tutti i creditori secondo il disposto dell'art. 116 l.f., previo parere del Commissario;
- (i) dispone che il Commissario abbia accesso ai locali, agli immobili sociali e personali vincolati, ai libri contabili e sociali, alla documentazione amministrativa e bancaria della società al fine di operare i più opportuni controlli circa l'esecuzione del piano concordatario, con l'avvertenza che l'accertamento di ogni fatto pregiudizievole dell'interesse dei creditori concorsuali all'adempimento della proposta concordataria dovrà essere tempestivamente comunicato al Giudice delegato;
- (ii) ove il Commissario accerti inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, ne dà comunicazione, oltre che al Giudice delegato, a tutti i creditori concorsuali per l'eventuale iniziativa a loro riservata, diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;

MANDA

alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla Società debitrice, al Commissario giudiziale, al Liquidatore giudiziale ed al Pubblico Ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 17 l.fall.;

MANDA

al Commissario giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Imperia, 4 marzo 2025.

Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis

Il Presidente
Dott.ssa Paola Cappello

